



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1731

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili

Indice

1. DDL S. 1731 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1731	4
1.3. Trattazione in consultiva	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	10
1.3.2.1.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 535 (pom.) del 05/04/2022	11

1. DDL S. 1731 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1731
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili

Iter

25 giugno 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1731

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 195 del 25 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

FESTIVITA' E SOLENNITA' RELIGIOSE , FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 25 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1731

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1731

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2020

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili

Onorevoli Senatori. - La disciplina del riconoscimento delle festività religiose agli effetti civili è dettata dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, che ha subito notevoli modificazioni ad opera della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli effetti civili le festività religiose indicate nell'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale fu ratificato il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello stesso anno. Esse erano: il primo giorno dell'anno, l'Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i Santi Pietro e Paolo (29 giugno), l'Assunzione della Beata Vergine (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre). A queste si aggiungevano tre festività, ufficialmente non riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo, ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo Pasqua (o lunedì dell'Angelo), il lunedì dopo Pentecoste e il 26 dicembre (Santo Stefano).

Nel 1977 vennero espressamente soppresse, agli effetti civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i Santi Pietro e Paolo. Ciò avvenne per iniziativa dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, in considerazione della loro « negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici » (atto Senato n. 227 - VII legislatura). Successivamente, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e in applicazione del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte l'Epifania, il 6 gennaio, e, per la sola città di Roma, la festività dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, quali patroni dell'Urbe.

Tuttavia, l'attuale regime delle festività religiose agli effetti civili, in un Paese di forte radicamento della religione cattolica, presenta incongruenze con realtà di altri Paesi, aderenti o non aderenti all'Unione europea, in cui la presenza della religione cattolica è minore o addirittura minoritaria. L'Ascensione, scomparsa dal calendario delle festività civili in Italia, è invece civilmente riconosciuta tale in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Lussemburgo, in Polonia, in Grecia, in Olanda, in Norvegia, in Svezia e in Svizzera.

Il *Corpus Domini* è festività agli effetti civili in Austria, in Svizzera, in Germania, in Polonia, in Grecia, Croazia, in Spagna e Portogallo.

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Regno Unito, Svezia, Polonia, Croazia e Svizzera riconoscono agli effetti civili il « lunedì di Pentecoste » e il « Venerdì Santo ».

La solennità della Pentecoste si festeggia sempre con due giorni, come il Natale e la Pasqua.

Il Venerdì Santo è il venerdì che precede la Pasqua cristiana. In questo giorno i cristiani commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo. Questa ricorrenza viene osservata con speciali pratiche e riti dai fedeli di molte confessioni cristiane. È un giorno di memoria, di silenzio e di rispetto.

La vecchia festività di San Giuseppe, Festa del papà, il 19 marzo, al di là del suo significato religioso importante per i cristiani (San Giuseppe, padre putativo di Gesù), apre tradizionalmente la primavera e si è conservata in Spagna, Svizzera, Grecia, Baviera e Tirolo/Austria. Espressioni del pensiero laico non cristiano assegnano alla Pasqua il ruolo di festa della primavera, ma il fatto che essa possa cadere anche ad aprile inoltrato toglie alla stessa il sapore della natura che si risveglia dopo l'inverno. Per i Santi Pietro e Paolo è giorno festivo in Svizzera, a Monaco, in Polonia e a Malta. Festeggiarli solo a Roma come patroni, come si fa attualmente, appare riduttivo.

Il presente disegno di legge intende pertanto adeguare la materia del riconoscimento delle festività ufficialmente riconosciute dalla Chiesa cattolica e di quelle di forte tradizione cattolica popolare all'attualità degli altri Paesi dell'Unione europea. A tale proposito i motivi che determinarono il Governo, nel 1977, alla soppressione di alcune festività devono ritenersi superati dall'attuale realtà economico-produttiva.

Ciò in quanto, in una logica di concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i principi dell'« economia di scala », assumono sempre più importanza altri parametri, quali la pressione fiscale e gli oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego di nuove tecnologie che consentano una buona conoscenza delle previsioni della domanda di mercato e l'abbattimento dei costi di produzione.

Tanto che gran parte degli altri Paesi ad economia avanzata, ad eccezione dei « cattolicissimi » Italia, Spagna e Portogallo, non ha ritenuto di adottare provvedimenti simili alla legge n. 54 del 1977, mantenendosi comunque sempre altamente competitivi, senza recare alcun pregiudizio ai sentimenti religiosi e popolari più diffusi, tramandati dalla cultura delle precedenti generazioni, per premiare logiche economicistiche grossolane e superate, come purtroppo si è verificato in Italia. Di ben altra portata, in questo Paese, avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno dell'economia che non la riduzione delle festività!

La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione popolare, non determina scompensi significativi alla produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei.

Siamo tutti invitati a non dimenticare le festività, a promuoverle, a rispettarle e a celebrarle nel senso religioso della parola. La domenica e il giorno festivo sono un bene prezioso la cui rinuncia provocherebbe gravi danni all'intera società. Le festività sono una presenza importante della fede e della Chiesa nella nostra vita e noi tutti dovremmo riflettere un po' sul motivo della loro esistenza. Si tenga conto che le festività soppresse sono state aggiunte al periodo delle ferie ordinarie oppure retribuite, per cui il loro ripristino ha un costo attenuato. Nel periodo che va dall'Epifania (6 gennaio) fino alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto) non è rimasta in Italia alcuna giornata festiva religiosa infrasettimanale di precetto agli effetti civili. Sono sette mesi e questo è unico in Europa! D'altronde, anche le festività contribuiscono a sostenere l'economia (piccole ferie, gite, turismo, *wellness*, eccetera).

L'articolo 1 reca la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977, reintroducendo le festività religiose soppresse agli effetti civili, elencate all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 introduce la festività del Lunedì di Pentecoste e del Venerdì Santo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono nuovamente considerati giorni festivi le ricorrenze religiose di San Giuseppe (19 marzo), dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno) nonché, nella loro tradizionale cadenza infrasettimanale di giovedì, dell'Ascensione di Nostro Signore e del *Corpus Domini* agli effetti civili su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2 della

legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quinto capoverso è inserito il seguente:

« il Venerdì Santo »;

b) dopo il nono capoverso è inserito il seguente:

« il giorno di lunedì seguente la domenica di Pentecoste ».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1731
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 535 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 535 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
535ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione di nulla osta già espressa per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 1º marzo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta di parere non ostativo, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione non ostativa già espressa nella seduta dello scorso 19 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2415 e 1352-A) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, di ribadire il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta avanzata dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere di nulla osta sul testo già espresso per la Commissione di merito lo scorso 29 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, è posta in votazione e approvata.

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito lo scorso 30 marzo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri." Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati per la Commissione di merito e ripresentati in

Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.0.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 5.1, 5.2, 6.0.2 e 6.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101, 1.102, 3.102, 5.100 e 5.102.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.100, 3.100, 3.101, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.101 e 5.103.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, ribadisce la valutazione favorevole sul parere già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, concorda con l'avviso contrario formulato sulle proposte già esaminate per la Commissione di merito e ripresentate in Assemblea. Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte segnalate dal relatore, non avendo osservazioni sulle restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere ex ante gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 1.101, 1.102, 2.1, 2.4, 2.0.1, 2.0.100, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.100, 3.101, 3.102, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.1, 5.2, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 6.0.2 e 6.0.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MISIANI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito al testo, relativamente agli articoli da 3 a 6, che la quantificazione è stata effettuata con utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione, elevato da 7.500 a 10.000 euro, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, nonché l'impatto finanziario associato agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Pur considerando che l'utilizzo di un modello di micro simulazione costituisce la

metodologia più appropriata per la stima dell'impatto finanziario della fattispecie in esame ed è suscettibile quindi, in astratto, di offrire un elevato livello di attendibilità e quindi di prudenzialità della quantificazione, va segnalato che l'estrema sintesi della relazione tecnica e l'indicazione dell'impatto complessivo delle norme in esame non consentono di ripercorrere la quantificazione e di verificarne puntualmente l'esito.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembra utilizzare i dati delle dichiarazioni 2019 relativi ai redditi 2018: a tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 3, inoltre, maggiori informazioni andrebbero fornite in relazione al tasso di sostituzione dei lavoratori frontalieri stimato nella misura del 5 per cento annuo, in quanto tale percentuale non si registra nella variazione annua 2021-2022 dei lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino, nonché nella variazione riferita al più ampio arco temporale (2011-2021), atteso che, qualora detta percentuale risultasse inferiore, il gettito riveniente potrebbe risultare sovrastimato.

Con riferimento all'articolo 4, concernente la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, considerato che la relazione tecnica sembra assumere un'ipotesi di invarianza del numero dei componenti della platea considerata, appare necessario acquisire dal Governo maggiori informazioni su tale aspetto.

In relazione all'articolo 7, concernente i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, a supporto dell'ipotesi prescelta e per il riscontro del carattere prudenziale della stima, appaiono necessari chiarimenti in merito alla riduzione di un quarto dell'imposta dovuta - effettuato nella stima della relazione tecnica - per tenere conto dei frontalieri effettivi.

In merito all'articolo 8, concernente la compensazione finanziaria a carico dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallone, che avrà un andamento decrescente fino ad azzerarsi nel 2033, a beneficio dei comuni italiani di confine per le spese sostenute a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio, andrebbe fornito un quadro dettagliato su tali spese e sui comuni coinvolti.

L'articolo 9 istituisce un fondo per l'erogazione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera, idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera. Al termine del periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2033, ai comuni italiani di frontiera in esame è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento.

Osserva, al riguardo, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Su tale punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Inoltre, considerato che l'istituzione del fondo decorre dall'anno 2024 e che il predetto regime entrerà in vigore dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo, andrebbe altresì assicurato che il presente Accordo non entrerà in vigore prima dell'anno 2023.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che reca la clausola di copertura, in relazione alla lettera *b*) del comma 1, concernente le risorse versate dalle autorità cantonali, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità e la disponibilità delle predette risorse nei corrispondenti anni di utilizzo. Al fine di comprenderne la consistenza, appare utile acquisire un quadro a consuntivo delle risorse finora oggetto di compensazione finanziaria operata dai predetti cantoni.

In relazione alla riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si segnala la necessità di riformulare la lettera *a*) del comma 1, con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota n. 299 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (identica a 3.2), 3.3 (identica a 3.4), nonché sulle identiche 3.0.1 e 3.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 4.2 e 4.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, nonché sugli identici 4.4 e 4.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 5.1 e 5.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 9.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 9.2. Occorre valutare se l'emendamento 9.3 possa comportare una dequalificazione della spesa.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.1 (identica a 10.2) e 10.0.1 (identica a 10.0.2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 10.0.3. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 10.3.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili segnalati dal relatore.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui si evince che: la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento, ossia nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021; l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca infatti la disciplina della "Sezione organizzazione e capitale umano", che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'"Organizzazione del lavoro agile" che, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica e con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione; tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021; ritenuta altresì la necessità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 506 del 2 marzo 2022, che vengano raggiunte in maniera piena e completa le finalità dello schema di decreto in esame, operando il necessario coordinamento tra le norme del decreto-legge n. 80 del 2021 e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, esprime osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: al fine di operare il necessario coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 80 del 2021 relative all'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, si rappresenta l'opportunità di introdurre apposite disposizioni volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e autonomia, con

particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca attualmente disciplinati dagli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo incidentalmente sul tema del lavoro agile, segnala la questione della tutela dei lavoratori cosiddetti "super fragili", per i quali, nonostante gli interventi adottati negli ultimi provvedimenti, non è stata ancora raggiunta una soluzione soddisfacente ad assicurarne in modo efficace la salute dai gravi rischi che corrono sul posto di lavoro: al riguardo, sollecita l'impegno di tutti per arrivare quanto prima alla necessaria estensione delle misure di protezione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#) segnala che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, necessario per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo notizie sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che risultano in corso gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogo a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrisponderci al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione. Al riguardo, esprime comunque la convinzione della loro neutralità rispetto alla finanza pubblica.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.7 e 3.0.8.

Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia. Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.5, 5.27, 5.28, 5.29, 5.38, nonché degli analoghi 5.0.1 e 5.0.2.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.8.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di *pallet*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione

tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 13.0.5.

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13. Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1 e 18.25.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Si richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della

proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20 e 27.0.28 (analogo al 27.0.29).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito

applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.2.

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alle questioni sollevate dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani 6 aprile 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

